



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

Comando di Polizia Locale

Cap 72019 – tel.0831951014 - fax 0831955409

Regolamento Comunale per il rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili", e la concessione di "aree di parcheggio riservate ai disabili"

Il presente Regolamento Comunale disciplina il rilascio del "Contrassegno di parcheggio per disabili", l'istituzione di posti auto da riservare alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nonché dei "varchi di accesso al luogo di residenza" nel rispetto della legislazione vigente e della deliberazione di G.R. Puglia n° 959/2014 (Linee guida per il rilascio del contrassegno)

Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza della normativa di seguito elencata:

a) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento all'articolo 4 (Accertamento dell'handicap) che ha previsto la competenza delle Unità Sanitarie Locali, per il tramite delle commissioni mediche, in ordine agli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, nonché all'articolo 28 (Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate) che ha previsto l'obbligo per i comuni di riservare spazi ai veicoli delle persone handicappate e l'obbligo di apposizione del contrassegno in maniera visibile sul parabrezza del veicolo;

b) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'articolo 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), che ha previsto il rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del comune di residenza;

c) Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'articolo 381 (Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità di persone invalide), che ha previsto le modalità per la presentazione della domanda di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione e del contrassegno nonché gli obblighi e le facoltà in capo agli enti proprietari delle strade;

d) Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento all'articolo 10 (Parcheggi) che ha previsto le dimensioni e le caratteristiche degli stalli di sosta riservati; all'articolo 11 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili) che ha previsto particolari deroghe per la circolazione e la sosta anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane; nonché all'articolo 12 (Contrassegno speciale) che ha previsto il rilascio di apposito contrassegno valido su tutto il territorio nazionale, da apporre sulla parte anteriore del veicolo;

e) Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, con particolare riferimento all'articolo 38, comma 5, (Pensioni di guerra) che ha previsto la equiparazione dei grandi invalidi di guerra alle persone handicappate ai sensi della Legge n. 104/92;

f) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001), con particolare riferimento all'articolo 33, comma 4, punto c) (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative), che ha previsto l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili;

g) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'articolo 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici), che ha previsto che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata, determinando altresì che le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata vengano riportati sui contrassegni con modalità che non consentano la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento;

h) Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, con particolare riferimento all'articolo 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paraolimpici), che ha previsto nuove indicazioni da inserire obbligatoriamente nei verbali delle commissioni mediche integrate ai fini della richiesta di rilascio del contrassegno invalidi;

i) Decreto Presidente Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 – Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/92, concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide, con particolare riferimento all'articolo 2 (Modifiche ai Titoli II e V del d.P.R. n. 495/92) che ha previsto alcune modificazioni alla segnaletica stradale verticale ed orizzontale e l'introduzione del nuovo modello di contrassegno di parcheggio per disabili, nonché all'articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) che ha previsto l'adeguamento della segnaletica stradale e la sostituzione del contrassegno invalidi fino ad allora in uso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

l) Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2014, n.959 – DPR 495/92, art.381, modificato dal DPR 30 luglio 2012, n.151 – contrassegno invalidi civili (contrassegno H) ora denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" – approvazione nuove linee guida per criteri valutativi medico-legali, ai fini del rilascio del contrassegno H – approvazione nuova modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica ASL.

Titolo I

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Articolo 1 – Definizione e requisiti

1. Le persone invalide con "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" possono ottenere il cosiddetto "contrassegno di parcheggio per disabili ", conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione del 04.06.1998 di cui alla figura V 4 dell' art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. N. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed europeo.

3. Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile; deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non può fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

4. Il contrassegno di parcheggio per disabili **CONSENTE** di:

- _ transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
- _ circolare nelle aree pedonali e in zone a traffico limitato, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
- _ circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- _ sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio "personalizzato";
- _ sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- _ sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
- _ utilizzare gratuitamente gli stalli di sosta a pagamento solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati

5. Il contrassegno di parcheggio per disabili **NON CONSENTE**:

- _ sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;
- _ sosta su passaggio o attraversamento pedonale, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- _ sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;
- _ sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
- _ sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- _ sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

- _ sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- _ sosta sui marciapiedi;
- _ sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti o contenitori analoghi;
- _ sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo;
- _ sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus;
- _ sosta sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite

Articolo 2 - Tipologie di contrassegno

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:

- a) permanente
- b) temporaneo

2. Il contrassegno **permanente** è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente. Ha durata quinquennale rinnovabile attraverso le modalità di cui al presente regolamento.

3. Il contrassegno **temporaneo** è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre patologie.

Articolo 3- Documentazione per il rilascio/rinnovo del contrassegno

1. Per il **rilascio** del "Contrassegno di parcheggio per disabili" **permanente** l'interessato residente nel Comune di San Vito dei Normanni deve presentare, preferibilmente utilizzando il *fac simile* predisposto dal Comando di P.L. domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco contenente le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, relative agli elementi oggettivi che giustificano la richiesta.

Alla richiesta va allegata alternativamente:

- Certificazione dell'Ufficio medico-legale dell'ASL da cui risulti che è stato espressamente accertato che la persona ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero è non vedente;
oppure
- Verbale della Commissione medica integrata di cui all'art.20 DL 78/2009 convertito dalla L.102/2009 che riporti anche l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/92.

N.B. Ai fini dello snellimento delle procedure a carico di categorie particolarmente fragili, va precisato che l'attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381 è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

- invalido civile con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- cieco totale, parziale, ipovedente grave (legge 3 aprile 2001 n.138)

Nel caso il disabile sia minorenne o impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o da un tutore o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

2. Ai fini del **rinnovo** del contrassegno permanente:

- qualora il rilascio sia avvenuto a seguito di presentazione di documentazione contenente espressamente i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo: il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle patologie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno originario;
- qualora il rilascio sia avvenuto a seguito di presentazione di documentazione differente da quella di cui al comma 1 del presente articolo: occorre la presentazione di tale documentazione.

3. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o di altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica, rilasciata dall'Ufficio medico legale dell' Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Per il rilascio dell'**autorizzazione temporanea**, in conseguenza di infortunio o di altre cause patologiche e del relativo contrassegno invalidi, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda (in carta bollata in quanto ai sensi del DPR 642/1972 come modificato da l.388/2000

art.33, solo in caso di invalidità permanente vale l'esenzione dall'imposta di bollo) unitamente alla medesima documentazione richiesta per il rilascio permanente. Trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

Titolo II

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI

Articolo 4- Individuazione delle aree di parcheggio riservate

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione stradale dall'apposito simbolo (fig. II 130 art.125);

2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità nonché degli esercizi pubblici è predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili.

Articolo 5- Concessione di area di parcheggio personalizzata

1. Ai sensi dell'articolo 381 del *Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della strada*, nel caso in cui ricorrano particolari condizioni d'invalidità della persona interessata, il Comune può, con ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a).

2. Tale agevolazione, può essere concessa, nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili" purché il richiedente non disponga di spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile (la non fruibilità per ragioni connesse alla specifica invalidità sarà autocertificata dall'istante)

3. Le caratteristiche e le dimensioni minime degli stalli di sosta riservati ai possessori del contrassegno di parcheggi per disabili sono rese conformi a quanto previsto all'art. 149 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada* (figure II.445/a, II.445/b e II.445/c; Figura II 130 art.125). Sul parabrezza del veicolo situato nell'individuato spazio di sosta dovrà essere esposto il relativo "contrassegno di parcheggio per disabili".

Articolo 6 – Criteri per la definizione e l'individuazione di "zona ad alta intensità di traffico"

1. La zona ad alta densità di traffico, rappresentata nell'allegato A (elaborato grafico) è individuata secondo i seguenti criteri:

- a) Aree che presentano condizioni di alta densità di traffico di tipo permanente;
- b) Aree che si caratterizzano per la presenza di uffici pubblici, strutture commerciali, scolastiche, sportive che determinano traffico intenso ed elevata domanda di sosta di tipo abituale;
- c) Aree caratterizzate da tessuto edilizio consolidato di tipo "storico" e dunque con limitati spazi per il ricovero delle autovetture in area privata;

***2.** Nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata il Comune al di fuori della zona ad alta intensità di traffico può, con propria ordinanza dirigenziale, assegnare un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabile del soggetto autorizzato ad usufruirne.¹

Articolo 7- Documentazione per il rilascio di spazio di sosta

1. La domanda di concessione per lo spazio di sosta prodotta dall'interessato dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione dell'Ufficio medico-legale dell'ASL da cui risulti che è stato espressamente accertato che la persona ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero è non vedente;

oppure

¹* Emendamento consiliare

- Verbale della Commissione medica integrata di cui all'art.20 DL 78/2009 convertito dalla L.102/2009 che riporti anche l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/92.

N.B. Ai fini dello snellimento delle procedure a carico di categorie particolarmente fragili, va precisato che l'attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381 è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

- invalido civile con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- cieco totale, parziale, ipovedente grave (legge 3 aprile 2001 n.138)

2. L'istante dovrà inoltre autocertificare nella richiesta l'indisponibilità di idoneo spazio per il ricovero del mezzo di trasporto accessibile e fruibile anche in relazione alla specifica invalidità.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 8- Procedimento per il rilascio del contrassegno e dello spazio di sosta

1. Per ottenere i benefici disciplinati dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza redatta nei termini e modi di cui ai precedenti articoli.

2. L'Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri descritti del presente Regolamento.

3. La durata del procedimento, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta, è quella stabilita dalla normativa vigente in materia di *procedimento amministrativo*.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente sia in caso di accoglimento che di diniego dell'istanza presentata. Il Comando della Polizia Locale, accertata la sussistenza di tutti i requisiti idonei all'accoglimento dell'istanza emetterà ordinanza di assegnazione di spazio di sosta.

Articolo 9- "Varco di accesso" al luogo di residenza del disabile

1. Qualora incontrino difficoltà a fruire del marciapiedi antistante l'accesso alla propria residenza, a causa della sosta di autoveicoli, le persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono richiedere la segnalazione del varco d'accesso con relativo divieto di sosta.

2. Per richiedere il varco di cui al precedente comma 1, il disabile deve inoltrare istanza al Settore Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o da un tutore o a cura di un suo convivente.

3. In caso di sussistenza dei requisiti sanitari oggettivi, a seguito di sopralluogo del personale della P.L., l'Ufficio preposto attiverà il procedimento amministrativo per la realizzazione della struttura di accesso, che sarà indicata dalla relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale prevista dal vigente C.d.s. e ss.mm.ii.

4. Per il varco di accesso valgono le stesse procedure amministrative e i presupposti indicati per la riserva di spazio di sosta.

Art.10 - Oneri per la realizzazione e la manutenzione dello spazio di sosta per invalidi

1. La spesa per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta, destinati ai veicoli al servizio di persone invalide è sostenuta interamente dall'Ente.

2. Il personale addetto al Servizio segnaletica cura la puntuale manutenzione degli stalli realizzati, e al ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca delle concessioni su segnalazione del Comando di Polizia Locale.

Articolo 11- Smarrimento o furto – Richiesta duplicato

1. In caso di smarrimento o furto del contrassegno bisogna presentare denuncia presso il Comando Stazione Carabinieri o Polizia.
2. Per il rilascio del duplicato (che seguirà con numerazione del contrassegno con la dicitura "DUPLICATO") a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con copia della denuncia.

Articolo 12 - Restituzione del Contrassegno - Soppressione dello spazio di sosta o del varco di accesso alla abitazione di residenza

1. Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito al Comando della Polizia Locale non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio, o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutamento di domicilio o decesso del titolare. La validità del contrassegno, in ogni caso, decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.
2. Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalizzato o del varco di accesso ha l'obbligo di restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno, richiedendo la soppressione dello stallo personalizzato o del varco di accesso.
3. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello spazio di sosta o del varco di accesso è a carico del coniuge convivente o del parente convivente.
4. Analogamente, in caso di variazione di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comando della Polizia Locale.
5. Il ritiro del contrassegno scatta nei seguenti casi:
 - a) qualora non sia utilizzato dal titolare;
 - b) qualora sia utilizzato dall'accompagnatore in assenza del titolare;
 - c) in caso di omissione della comunicazione del decesso del titolare;
6. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno spazio di sosta o del varco di accesso il Comando di P.L. provvederà alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale perché decaduto il beneficio assegnato.

TITOLO IV

SANZIONI

Articolo 13- Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione relativa allo spazio di sosta o del varco di accesso si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3;
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Per le violazioni rilevate l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comando della Polizia Locale.

TITOLO V

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Articolo 14 – Modifiche e integrazioni

Modifiche e integrazioni al presente Regolamento consistenti in meri adeguamenti normativi sono approvate con Deliberazione di G.M. su proposta del Responsabile del Servizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 15 – Fase transitoria Stalli personalizzati

I titolari di stallo di sosta personalizzato al momento della scadenza quinquennale del contrassegno sono tenuti a presentare la documentazione sanitaria prescritta dal presente Regolamento ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato.

In caso di accertamento della insussistenza di tali requisiti l'Ufficio provvederà all'emissione di Ordinanza di revoca dell'istituzione del posteggio e alla conseguente rimozione della segnaletica orizzontale e verticale.